

**ISTANZA PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI
PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

Il _____ sottoscritto _____ Avv.

_____ nato il _____ a _____ con studio in _____
via/piazza _____ n. _____ tel. _____
fax. _____

CHIEDE

di essere iscritto nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato di cui all'art. 81 T.U. 30 maggio 2002, n. 115.

Allo scopo di consentire al Consiglio dell'Ordine la valutazione di cui all'art. 81 del T.U. n. 115/2002,

DICHIARA

- di essere iscritto all'Albo degli Avvocati da almeno due anni e cioè dal _____;
- che nei cinque anni antecedenti la data di presentazione della presente istanza non ha riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento.

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità ed anche ai sensi degli artt.12¹ e 13² del Codice Deontologico Forense, di avere attitudine ed esperienza professionale specifica, svolgendo abitualmente l'attività di difensore nei seguenti processi:

PENALE

¹ Art.12 Codice Deontologico Forense "**Dovere di competenza** – L'avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza... (omissis)...L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico"

² Art.13 Codice Deontologico Forense "**Dovere di aggiornamento professionale** – E' dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l'attività"

- AMMINISTRATIVO
- CONTABILE
- TRIBUTARIO
- CIVILE
- AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

_____ , _____
luogo data

firma

A TUTTI GLI ISCRITTI

Cari Colleghi,

questo Consiglio dell'Ordine, nel valutare le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello stato per i non abbienti nel procedimento civile, ha avuto occasione di constatare che le istanze che vengono depositate sono spesso carenti di quei requisiti normativamente previsti e necessari per verificarne l'ammissibilità e la fondatezza.

A mero titolo esemplificativo si rappresentano qui di seguito le problematiche che più di frequente si è avuto modo di rilevare:

- le istanze non contengono una specificca indicazione del reddito complessivo del soggetto istante, così come previsto dall'art. 79 co. 1 lett. c) d.p.r. 115/2002;
- alle istanze presentate (nell'interesse) di cittadini di stati non aderenti all'Unione Europea non viene allegata la certificazione rilasciata dall'Autorità Consolare competente per i redditi prodotti all'estero, così come richiesto dall'art. 79 co. 2 d.p.r. 115/2002;
- nelle istanze non viene indicato con sufficiente chiarezza l'oggetto della domanda e, soprattutto, viene spesso omesso di enunciare le ragioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione, così come espressamente statuito dall'art. 122 d.p.r. 115/2002. Talvolta i Colleghi assolvono a tale adempimento allegando gli atti e la documentazione di causa, con ciò costringendo il Consiglio ad un pesante ed inutile lavoro di studio, certamente non dovuto, e che potrebbe essere facilmente evitato ai membri del Consiglio se il Collega, nel coadiuvare l'assistito a redigere l'istanza, esponesse in modo esaustivo ma succinto le ragioni giustificatrici della domanda utilizzando a tal fine lo spazio all'uopo previsto nel modello prestampato disponibile presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine;
- la sottoscrizione del soggetto istante è spesso autenticata dal difensore, senza che venga allegata copia fotostatica di un documento di identità del richiedente. Alla luce di un recente per quanto criticabile orientamento della S.C. di Cassazione (Cass. 34914/2003) il difensore non ha il potere di autenticare la sottoscrizione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato con riferimento a quella parte dell'istanza contenente la dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di reddito. E' pertanto auspicabile, nell'interesse del soggetto richiedente l'ammissione al beneficio, che l'istanza sia sempre corredata da copia fotostatica non autentica di un suo documento di identità.

Ciò premesso si rappresenta come, fino ad oggi, questo Consiglio ha cercato di ovviare a queste problematiche contattando per le vie brevi il Collega che aveva presentato l'istanza nell'interesse dell'assistito, per segnalargli le eventuali "cause di inammissibilità" affinché le riferisse al cliente e questi potesse provvedere a quanto necessario per ottenere l'ammissione al beneficio richiesto. Tuttavia, dato l'elevato numero di istanze che quotidianamente pervengono a questo Consiglio ed il termine ristretto che la norma impone per decidere in ordine alle stesse, risulterà impossibile per i membri del Consiglio continuare a contattare telefonicamente i Colleghi per invitarli ad ovviare alle cause di inammissibilità rilevate.

Anche in ragione di ciò questo Consiglio, proprio rendendosi conto della difficile esegesi della normativa in materia di gratuito patrocinio, più volte oggetto di modifiche legislative che

certamente non si sono distinte per chiarezza e la cui applicazione ed attuazione spesso è stata resa ancor più difficile da numerose sentenze interpretative della Giurisprudenza di legittimità, recentemente redigeva un *vademecum* nella speranza di fornire uno strumento interpretativo che fosse di ausilio per il soggetto che intendeva accedere al beneficio del patrocinio a spese dello stato. Ciò nonostante continuano a pervenire istanze incomplete e quindi inammissibili.

Per tali motivi con questa circolare si pregano i Colleghi, nell'interesse esclusivo dei loro assistiti, a coadiuvare il più possibile questi ultimi nella redazione delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello stato segnalando loro che, in un prossimo futuro, ove continueranno a pervenire istanze carenti dei requisiti essenziali, queste saranno immediatamente dichiarate inammissibili o rigettate.

Cordiali saluti.

REGOLAMENTO PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Art. 1 - L'inserimento nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 D.P.R. 30 maggio 2002 n° 115 così come modificato all'art. 2 legge 24 febbraio 2005 n° 25, condizionato alla sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni al momento della domanda:

- a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo fra i processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;
- b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti alla domanda;
- c) iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno due anni.

Art. 2 - Ai fini della valutazione del requisito delle attitudini ed esperienza professionale specifica, salvo diretta attestazione di almeno cinque componenti del Consiglio da inserire o esprimere nel verbale relativo all'iscrizione; il richiedente dovrà documentare, all'atto della presentazione della domanda, di avere effettuato un congruo numero di difese e/o assistenze nelle specifiche materie per le quali chiede di essere inserito nell'elenco.

Art. 3 - I requisiti di cui alle lettere b) e c) saranno verificati d'ufficio dal Consiglio.

Art. 4 - È cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.

Art. 5 - L'elenco sarà aggiornato al 31 gennaio e al 31 luglio di ogni anno. In ogni caso il Consiglio, a prescindere dai termini semestrali di aggiornamento dell'elenco, procederà a deliberare in ordine alle domande di inserimento degli avvocati in detto elenco, nonché alla cancellazione degli avvocati già iscritti, nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento.

Art. 6 - Il presente regolamento sostituisce quello approvato in data 14.2.2007 ed entra in vigore alla data odierna.